

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024**  
**23/2024/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE E DI SCENARI PER I PIANI DI SVILUPPO DELLE RETI ENERGETICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281<sup>a</sup> riunione del 30 gennaio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.(di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato, recante i Requisiti minimi per la predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 654/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 689/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 689/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Requisiti minimi trasporto gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 65/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 65/2022/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2022, 470/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 15/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 15/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 532/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (TIQD);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento 173/2023/R/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha apportato alcune modifiche ai commi 2, 4, 6-*bis* e 8 dell’articolo 16 del decreto legislativo 93/11 in materia di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e poteri decisionali in materia di investimenti;
- la suddetta legge ha in particolare disposto che sia *“l’impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete”*, a trasmettere all’Autorità e al Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il Piano di sviluppo della rete, in luogo dell’invio di singoli Piani di sviluppo per ciascun gestore della rete di trasporto, come precedentemente previsto (cfr. Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11);
- il medesimo articolo ha inoltre disposto che l’obbligo di trasmissione di un solo Piano di sviluppo della rete di trasporto del gas (di seguito, anche: Piano unico) abbia cadenza biennale, in luogo di quella annuale precedentemente prevista;
- l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ha disposto alcune modifiche ai commi 12 e 13 dell’articolo 36 del decreto legislativo 93/11 in materia di Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale; tali modifiche riguardano in particolare le tempistiche ai fini del parere dell’Autorità e dell’approvazione del Piano nonché la possibilità per il gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale di *“integrare il piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 468/2018/R/GAS, l’Autorità ha introdotto disposizioni in relazione alle modalità di consultazione dei Piani di sviluppo delle reti di trasporto del gas e Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l’analisi costi benefici degli

interventi, rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza dell'Autorità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 93/11;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 468/2018/R/GAS, i gestori del sistema di trasporto sono tenuti a trasmettere all'Autorità i Piani di sviluppo, ai fini delle valutazioni di competenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- con la deliberazione 470/2022/R/GAS, di avvio di un procedimento di riforma dei Requisiti minimi in materia di Piani di sviluppo del trasporto gas, l'Autorità ha posticipato al 31 dicembre 2023 la scadenza di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione 468/2018/R/GAS, per i Piani relativi all'anno 2023, al fine di consentire la definizione del nuovo quadro regolatorio e garantire ai gestori un congruo intervallo temporale per il soddisfacimento dei nuovi Requisiti;
- in un'ottica di semplificazione amministrativa, il punto 4 della deliberazione 532/2023/R/GAS ha previsto una deroga dall'obbligo di applicazione dell'analisi costi benefici per i Piani di sviluppo 2023, la cui trasmissione all'Autorità era prevista entro il 31 dicembre 2023, un mese prima del termine ultimo per l'invio dei Piani di sviluppo 2024, per cui valevano tutti i Requisiti;
- con comunicazione del 17 gennaio 2024 (prot. Autorità 3934), la Direzione Infrastrutture Energia ha informato i gestori delle reti di trasporto che, venendo meno l'obbligo di invio dei Piani 2024 per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, i gestori dovessero provvedere ad integrare il proprio Piano 2023 con le analisi costi benefici, entro la scadenza prevista del 31 gennaio 2024;
- con la deliberazione 627/2016/R/EEL, l'Autorità ha introdotto disposizioni in relazione alle modalità di consultazione degli schemi di Piano di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica e approvato i Requisiti minimi del Piano, in relazione alla completezza e alla trasparenza delle informazioni e all'analisi costi benefici, rilevanti ai fini delle valutazioni dell'Autorità di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 93/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 654/2017/R/EEL e 689/2017/R/GAS, in un'ottica di intersettorialità e complementarità tra i settori elettrico e gas (c.d. *sector coupling*), e al fine di garantire coerenza nelle ipotesi per la pianificazione delle infrastrutture di trasporto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Autorità ha disposto che le società Terna S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. predispongano scenari coordinati per i Piani di sviluppo;
- l'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS (Requisiti minimi trasporto gas), prevede che, al fine di assicurare il coordinamento intersettoriale, il documento di

descrizione degli scenari sia elaborato congiuntamente dall'impresa maggiore di trasporto e dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;

- l'Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/EEL ha declinato alcuni elementi costitutivi minimi del documento di descrizione degli scenari;
- con la deliberazione 65/2022/R/COM, nell'aggiornare il termine di preparazione per l'anno 2022 dei documenti di descrizione degli scenari dei Piani di sviluppo della trasmissione elettrica e del trasporto del gas, l'Autorità ha inoltre espresso l'opportunità di procedere a una consultazione riguardo l'introduzione di ulteriori Requisiti minimi per gli scenari dei Piani di sviluppo delle reti energetiche, tenendo anche conto degli sviluppi legislativi in sede europea, a valle dell'esperienza dei Piani di sviluppo di distribuzione e di trasmissione elettrica e dei Piani di sviluppo di trasporto gas relativi all'anno 2023;
- nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, recante gli orientamenti per un modello di sviluppo selettivo degli investimenti nella rete di distribuzione dell'energia elettrica e per la predisposizione dei relativi Piani, l'Autorità ha indicato di essere orientata a far sì che tutti i Piani di sviluppo infrastrutturali siano riconducibili alle medesime ipotesi di scenario; e che tale orientamento presuppone un coordinamento crescente tra le imprese distributrici, e l'impresa maggiore della rete di trasporto del gas naturale e il gestore della rete di trasmissione nazionale, che attualmente predispongono gli scenari per i Piani di sviluppo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il punto 2, lettera c) della deliberazione 15/2023/R/EEL, l'Autorità ha disposto che Terna pubblici, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni due anni, un rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo, corredato di una tabella di sintesi in formato elaborabile;
- nel settore della distribuzione elettrica con il TIQD è stata prevista una tempistica specifica per la prima edizione del rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo (30 settembre 2024, anziché 31 marzo degli anni pari) al fine di tenere conto della necessità di preparare e implementare una nuova attività.

**RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'aggiornamento delle disposizioni dell'Autorità in materia di Piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, di Piano di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica e di scenari per i Piani di sviluppo delle reti energetiche con le finalità di:
  - i. implementare le disposizioni dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in particolare riguardo il Piano unico di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, e valutare, nel corso del procedimento, gli effetti in materia di Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

- ii. integrare le disposizioni vigenti e definire in un provvedimento separato i Requisiti per gli scenari dei Piani di sviluppo delle reti energetiche, anche ai fini della loro successiva utilizzazione per i Piani di sviluppo delle reti di distribuzione;
  - iii. tenere conto degli sviluppi legislativi e delle nuove prassi di implementazione dei Piani di sviluppo in sede europea, in ottica di miglioramento continuativo delle disposizioni dell’Autorità e, in ultima analisi, dei Piani medesimi;
- ai fini del suddetto miglioramento continuativo, prevedere un procedimento da sviluppare in due fasi: una prima fase, funzionale ai Piani di sviluppo dell’anno 2025, e una seconda fase, funzionale ai Piani di sviluppo dell’anno 2027, che tenga conto delle *lesson learnt*;
  - di modificare le attuali disposizioni dell’Autorità in materia di Piani di sviluppo del trasporto gas, per tenere conto della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (cfr. Articolo 1, comma 1, lettera a), che ha previsto l’obbligo per l’impresa maggiore di trasporto di trasmettere il Piano unico del trasporto del gas naturale con cadenza biennale e ha di fatto reso inefficace l’obbligo di invio da parte dei gestori delle reti di trasporto dei propri Piani di sviluppo 2024;
  - in relazione al rapporto di avanzamento del Piano di sviluppo della trasmissione elettrica, analogamente a quanto già disposto per il caso della distribuzione elettrica, al fine di facilitare le nuove attività operative di predisposizione del primo rapporto di avanzamento degli interventi, prevedere una scadenza successiva rispetto alla scadenza periodica già fissata per le successive edizioni

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l’aggiornamento delle disposizioni dell’Autorità in materia di Piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e Piano di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica, nonché di scenari per i Piani di sviluppo delle reti energetiche, con le finalità di cui in premessa;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, almeno un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell’Autorità, prevedendo anche eventuali richieste di informazioni e audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti;
3. di individuare come responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro:
  - i. il 30 settembre 2024 relativamente agli aspetti generali;

- ii. il 30 dicembre 2026, per quanto riguarda ulteriori aggiornamenti delle disposizioni dell'Autorità, funzionali ai Piani di sviluppo edizione 2027, anche sulla base di nuove disposizioni o nuove *practices* in sede europea;
5. di sospendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione 468/2018/R/GAS, nella parte in cui essa impone ai gestori delle reti di trasporto la trasmissione all'Autorità dei propri Piani di sviluppo relativi all'anno 2024;
6. di abrogare la disposizione di cui al punto 4 della deliberazione 532/2023/R/GAS, mantenendo al contempo l'obbligo per i gestori del sistema di trasporto che abbiano fatto uso della relativa deroga di integrare i propri Piani di sviluppo trasmessi a dicembre 2023 con le relative analisi costi benefici;
7. di stabilire che Terna S.p.A. pubblichi il primo rapporto sintetico di avanzamento del Piano di sviluppo entro il 15 aprile 2024, in deroga alle disposizioni di cui al punto 2, lettera c), della deliberazione 15/2023/R/EEL;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*